

ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

**CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI ATTUARI**

**Ordine Nazionale degli Attuari
Via del Corea, 3 - 00186 Roma
Tel. 06.3210350 - Fax 06.3210250
Sito web: www.ordineattuari.it
E-mail: ornatt@ats.it**

Indice

Premessa	pag. 3
Principi generali	pag. 4
Rapporti con i clienti	pag. 5
Rapporti con i colleghi	pag. 7
Altri rapporti	pag. 8

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ATTUARI

PREMESSA

Il Codice Deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista ha il dovere di osservare in quanto iscritto all'Albo degli Attuari.

Nel presupposto generale che l'Attuario svolge la propria attività al servizio e nell'interesse della società, l'insieme delle tematiche alle quali il Codice Deontologico fornisce un assetto prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.

1. Principi generali, dove vengono delineate le regole basilari cui deve improntarsi l'attività dell'Attuario, conferendo particolare rilevanza ai principi dell'autonomia professionale e dell'aggiornamento continuo.
2. Rapporti con i clienti, in cui gli elementi qualificanti interpretano gli orientamenti deontologici tradizionali sul rapporto professionista - cliente, con riguardo alla tutela degli interessi del cliente nel rispetto dell'obiettività della prestazione, al dovere di riservatezza, alle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Nelle varie fasi in cui si articola (accettazione, esecuzione e cessazione dell'incarico), il rapporto con il cliente impegna il professionista anche sul piano di una continua e corretta informazione in merito all'impostazione ed agli sviluppi del lavoro, così da permettere al cliente stesso, in linea con gli orientamenti più attuali, una consapevole partecipazione alla realizzazione del servizio che gli viene reso.

3. Rapporti con i colleghi, dove in conformità al principio della solidarietà categoriale, vengono fissate norme deontologiche riguardanti il dovere di evitare comportamenti che possono dar luogo a controversie con i colleghi, l'obbligo di dare la propria disponibilità qualora si renda necessario sostituire temporaneamente colleghi in difficoltà, il dovere di instaurare, nei casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso cliente, una collaborazione non conflittuale.
4. Altri rapporti, in cui vengono richiamati, in particolare, i doveri di fattiva colleganza dei professionisti con gli organismi istituzionali della categoria nonché le regole deontologiche che l'Attuario è tenuto ad osservare nei confronti delle autorità di vigilanza e di controllo, regole peraltro ispirate agli alti valori della dignità, della chiarezza e della lealtà ai quali in ogni caso deve uniformarsi il comportamento del professionista.

Vengono infine definiti i rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali, sulla base del principio della disponibilità e del criterio della reciprocità, nel rispetto delle diverse, specifiche competenze; in tale ambito è da considerare doverosa ogni iniziativa di collaborazione finalizzata alla crescita professionale ed alla repressione del fenomeno dell'abusivismo.

I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – L'esercizio della professione di Attuario è attività di tecnica e scienza di pubblica utilità.

Art. 2 – L'Attuario esercita la professione, sia individualmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, con impegno, lealtà ed obiettività, osservando puntualmente il presente Codice Deontologico, come anche le direttive e le disposizioni di varia natura emanate dagli organi di governo della professione.

Art. 3 – L'attività professionale – sia che l'Attuario operi in qualità di consulente esterno, sia che eserciti alle dipendenze di enti pubblici o privati – va svolta in modo che risulti libera da condizionamenti materiali e morali, politici e ideologici.

L'Attuario non può, in alcun caso, rinunciare alla sua indipendenza professionale.

Art. 4 – L'attuario cura con continuità il proprio aggiornamento professionale e partecipa alle iniziative di qualificazione promosse dall'Ordine.

Art. 5 – Il comportamento dell'Attuario, anche al di fuori dell'esercizio professionale, deve essere consono alla dignità e al decoro della professione.

Art. 6 – L'Attuario che ricopre o a ricoperto cariche politiche o pubbliche o istituzionali di categoria, non si avvale di tali titoli per conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Art. 7 – All'Attuario, che eserciti sia individualmente sia nelle forme associative o societarie previste dalla legge, è consentito pubblicizzare la propria attività con esclusivo scopo informativo sulle aree di competenza specifica e conformemente ai principi di correttezza, prestigio e decoro della professione.

Il messaggio pubblicitario può essere dato attraverso lettere, opuscoli, guide professionali e telefoniche, stampa, radiotelevisione e reti telematiche, anche a diffusione internazionale.

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve ingenerare false o esagerate aspettative, anche a mezzo di ambiguità od omissioni, enfatizzare risultati già raggiunti o denigrare l'attività e l'immagine professionale di altri iscritti.

Non può essere fatto riferimento a cariche ricoperte presso gli organismi istituzionali dell'Ordine professionale né ad altri titoli estranei alle attività oggetto della professione.

Non può essere citato il nominativo di propri clienti.

L'Attuario non deve consentire che altri divulgino messaggi pubblicitari che lo coinvolgono in modo difforme dalle presenti norme.

In caso di dubbi interpretativi nell'applicazione del presente articolo, è raccomandata la preventiva consultazione dell'Ordine professionale.

Art. 8 – L'Attuario deve attenersi in maniera rigorosa alla tariffa professionale e alle altre norme in materia di compensi: il rispetto di queste costituisce garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale.

II – RAPPORTI CON I CLIENTI

A – INCOMPATIBILITA'

Art. 9 – L'assunzione di interessi personali o di cointeressenze di natura economico-patrimoniale, occasionata da operazioni nelle quali l'Attuario presta la propria opera professionale, costituisce violazione dei principi di indipendenza e di obiettività. Nello spirito di tali principi ed in conformità alle norme codificate, l'Attuario deve evitare scrupolosamente, nell'espletamento della propria attività professionale, di porsi in condizioni di incompatibilità.

B – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Art. 10 – L'Attuario deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, allo scopo di precisarne i limiti e contenuti e per delineare l'ambito delle proprie responsabilità, anche in relazione alla documentazione di base fornita dal cliente. Nel caso di mandato verbale, è comunque opportuno che l'Attuario ne dia conferma scritta al cliente, con ogni necessaria puntualizzazione in merito a quanto sopra.

Art. 11 – L'Attuario deve assumere esclusivamente i compiti che è in grado di assolvere con la dovuta competenza ed efficacia, tenendo anche conto degli altri impegni professionali o personali.

In presenza di incarichi di particolare natura o complessità, l'Attuario che non possieda la specifica competenza richiesta può accettare il mandato solo se il cliente consente l'intervento di altri professionisti o esperti.

C – ESECUZIONE DELL'INCARICO

Art. 12 – Accettato l'incarico, l'Attuario si premura innanzi tutto di illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali orientandolo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, prospettandogli i rischi che queste comportano e richiedendo infine il suo parere in merito al piano ed alle ipotesi di lavoro che intende seguire.

Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli sviluppi maturati nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 13 – La prestazione deve essere svolta nei limiti dell'incarico ricevuto; nel caso in cui ravvisi la necessità, nell'interesse primario del cliente, di assumere iniziative e di estendere la propria consulenza oltre i limiti originariamente concordati, l'Attuario ne dà comunicazione al cliente stesso, avendo cura di prospettargli le modifiche da apportare ai termini dell'incarico.

D – CESSAZIONE DELL'INCARICO

Art. 14 – L’Attuario deve declinare il mandato qualora i comportamenti e le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza, dignità e indipendenza di giudizio. L’Attuario dipendente che venga a trovarsi in tale situazione nei rapporti con il datore di lavoro si premurerà di interessare al proprio caso l’Ordine professionale per ogni possibile intervento risolutivo.

Art. 15 – L’Attuario che non sia in grado di portare a termine l’incarico conferitogli per difficoltà connesse a sopravvenute modificazioni dei contenuti dello stesso, deve informare il cliente e chiedere, a seconda dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

E – RISERVATEZZA

Art. 16 – L’Attuario è tenuto ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti inerenti i compiti a lui affidati o comunque riguardanti il cliente o l’ente presso cui presta servizio; egli deve altresì vigilare affinché eventuali propri collaboratori osservino anch’essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell’espletamento dell’incarico.

Art. 17 – L’Attuario non può rivelare né tantomeno pubblicizzare l’identità dei clienti al fine di accrescere il proprio prestigio personale, neppure nella presunzione che il fatto non arrechi pregiudizio ai clienti stessi.

III – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 18 – Il comportamento dell’Attuario s’ispira al principio della solidarietà categoriale.

L’Attuario deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione e cortesia.

L’Attuario che si avvale della collaborazione di giovani colleghi, si adopera per valorizzarne il contributo e per arricchirne la formazione professionale con suggerimenti e consigli in modo da essere di guida e di esempio nell’esercizio della professione.

Art. 19 – L’Attuario deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’assumere iniziative suscettibili di nuocere alla reputazione di un collega, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali; in tal caso è tenuto a darne preventiva informazione al collega.

Art. 20 – L’Attuario non può divulgare informazioni o documenti riservati , ricevuti anche occasionalmente da un collega.

Art. 21 – L’Attuario chiamato a sostituire un collega nel corso dell’espletamento di un incarico professionale , prima di accettare l’incarico è tenuto:

- ad accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
- ad accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente nel tentativo di sottrarre l’esecuzione dell’incarico ai vincoli di natura tecnica o deontologica imposti dal presente Codice.

Art. 22 – L’Attuario che, previo accordo, venga sostituito da un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve prestare piena collaborazione al subentrante ed adoperarsi affinché la sostituzione avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art. 23 – In caso di decesso di un collega, l’Attuario chiamato temporaneamente a proseguirne le funzioni dal Presidente del Consiglio dell’Ordine ha l’obbligo, salvo giustificato impedimento, di accettare l’incarico.

Analoga disponibilità sarà prestata al collega in contingente, grave difficoltà a svolgere la propria attività professionale.

Art. 24 – Gli Attuari che curino adempimenti, anche se con compiti diversi, per uno stesso cliente, dovranno collaborare improntando il loro operato al rispetto dei principi e delle regole generali di buona colleganza, rifugendo quindi da comportamenti volutamente volti al confronto tra le prestazioni.

Nel caso insorgessero controversie, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all’interno degli organismi istituzionali.

Art. 25 – L’Attuario che constata nell’operato di un collega manifestazioni di condotta professionale scorretta, deve informarne immediatamente il Consiglio dell’Ordine.

IV – ALTRI RAPPORTI

A – CON L'ORDINE

Art. 26 – L'Attuario coopera attivamente con gli organismi professionali per il conseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ne segue le direttive e partecipa fattivamente alle Assemblee degli iscritti all'Ordine.

Art. 27 – L'Attuario è tenuto a denunciare al Consiglio dell'Ordine ogni tentativo di imporgli da parte di chicchessia comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

B – CON I COLLABORATORI

Art. 28 – L'Attuario deve fornire ai collaboratori l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorare la preparazione, retribuendoli adeguatamente in relazione alla natura del rapporto di collaborazione e alla quantità e qualità delle loro prestazioni.

C – CON LE ISTITUZIONI E GLI UFFICI PUBBLICI

Art. 29 – Nei rapporti con le istituzioni pubbliche e gli enti di vigilanza e di controllo con cui viene in contatto per motivi di ordine professionale, l'Attuario trova motivi particolarmente significanti per improntare il suo comportamento ad obiettività e trasparenza, più che mai conscio che ogni minima manchevolezza può arrecare grave pregiudizio all'intera categoria.

Art. 30 – L'Attuario che sia in rapporti di parentela o di amicizia con persone operanti in seno agli enti di cui all'art.29 non deve avvalersi di tali situazioni al fine di trarre vantaggi professionali.

Art. 31 – L'Attuario che riveste cariche in seno ai propri organismi professionali è tenuto ad attivare, a favore della categoria, ogni utile rapporto con le istituzioni pubbliche e private sul piano delle pari dignità e nel rispetto delle reciproche funzioni e attribuzioni.

D – CON GLI ISCRITTI AD ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 32 – Nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali l'Attuario si attiene al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle rispettive specifiche competenze.

Art. 33 – L'Attuario favorisce ogni forma di collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini professionali per la realizzazione di attività di aggiornamento e crescita professionale per la realizzazione di attività di aggiornamento e crescita professionale e per la repressione del fenomeno dell'abusivismo.